



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 311 DEL 01/04/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER UNA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AI SERVIZI AZIENDALI GARANTITI DALLA S.S. CURE PALLIATIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INGUARIBILI ED EVOLUTIVE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASL TO4 (DISTRETTI DI IVREA E CUORGNE') - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASAINSIEME ODV.

Proponente: ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

Numero di Proposta: 303 del 17/03/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER UNA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AI SERVIZI AZIENDALI GARANTITI DALLA S.S. CURE PALLIATIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE INGUARIBILI ED EVOLUTIVE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'ASL TO4 (DISTRETTI DI IVREA E CUORGNE') - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASAINSIEME ODV.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Richiamata la deliberazione n. 1272 del 31/12/2021 con la quale sono stati approvati gli avvisi di manifestazione di interesse finalizzati all'individuazione di soggetti del terzo settore con i quali sottoscrivere accordi convenzionali per una collaborazione integrativa ai servizi aziendali garantiti dalla S.S. Cure Palliative nei confronti di persone affette da patologie inguaribili evolutive e loro familiari residenti nel territorio dei Distretti di Ivrea e Cuorgnè (Cure Palliative domiciliari) e Ciriè (Cure Palliative domiciliari e assistenza medica presso l'Hospice aziendale di Lanzo);
- Preso atto che i suddetti avvisi sono stati pubblicati sul sito aziendale il 10/01/2022, con indicazione del termine al 26/01/2022 per la trasmissione delle manifestazioni di interesse;
- Rilevato che entro il suddetto termine è pervenuta una manifestazione di interesse relativa alle Cure Palliative Domiciliari afferenti ai Distretti di Ivrea e Cuorgnè e che con deliberazione n. 111 in data 8/02/2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la verifica e valutazione della domanda pervenuta, composta dal dott. Carlo Bono (Coordinatore di Area Distrettuale sede di Settimo T.se (TO)), dalla dott.ssa Clara Occhiena (Dirigente Di.P.Sa.) e dal dott. Giovanni Bersano (Responsabile S.S. Cure Palliative);
- Rilevato che, come da verbale agli atti della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica di Beni e Servizi dell'ASL TO4, in data 14/02/2022 la Commissione si è riunita per la verifica e valutazione della proposta progettuale e della documentazione trasmessa dall'Associazione Casainsieme ODV, C.F. 93025140018, con sede legale in Salerano C.se (TO), via S. Urbano n. 2;
- Preso atto della richiesta di chiarimenti trasmessa dalla S.C. Acquisizione e Gestione Logistica di beni e servizi prot n. 0019169 del 15/02/2022 e dei successivi chiarimenti forniti dall'Associazione Casainsieme ODV, tutti agli atti della S.C. proponente, nonché dell'esito della valutazione della Commissione giudicatrice in seduta aggiornata in data 4/03/2022 con attribuzione del seguente punteggio:
 - (A) Punti 40 per ore totali proposte in rapporto al massimo richiesto dall'art. 6 dell'avviso, avendo offerto complessive ore 4400 per visite e reperibilità da parte di personale medico oltre ore 300 da parte di personale volontario;
 - (B) Punti 40 per anni di esperienza dell'Associazione nel settore delle cure palliative;
 - (C) Punti 10 in riferimento alla professionalità del personale medico e volontario impiegato nel progetto, dotato di formazione specifica nel settore delle cure palliative;
 - (D) Punti 2 in riferimento ai progetti innovativi.
- Dato atto che la S.C. Acquisizione e Gestione Logistica di Beni e Servizi ha avviato le verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dunque alla corrispondenza al vero di quanto oggetto di autodichiarazione resa dal legale

rappresentante dell'Associazione Casainsieme ODV in sede di presentazione della proposta progettuale;

- Dato atto che ad oggi, essendo ancora in corso le verifiche di cui all'art. 31 del D.M. n. 106/2020 da parte degli Uffici competenti, l'Associazione Casainsieme non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) bensì unicamente nel Registro tenuto dalla Regione Piemonte e che pertanto la S.C. Acquisizione e Gestione Logistica di beni e servizi provvederà al controllo della regolare iscrizione dell'Ente entro il termine di cui alla normativa vigente indicato nel 20/08/2022;
- Richiamate le deliberazioni n. 951 del 20/09/2016, con cui veniva approvata la convenzione con l'Associazione Casainsieme Onlus per l'assistenza residenziale presso l'Hospice di Salerano C.se e per l'assistenza medica domiciliare ai pazienti in cure palliative dei Distretti di Ivrea e Cuorgnè per il periodo 1/01/2016 – 31/12/2020, e n. 773 del 26/07/2021, con cui la predetta deliberazione veniva prorogata sino al 30/09/2021;
- Richiamata inoltre la Deliberazione n. 1275 del 31/12/2021 con cui è stata approvata la convenzione con l'associazione Casainsieme Onlus per l'erogazione di prestazioni di Hospice presso la struttura Villa Sclopis in Salerano, per il periodo 1/10/2021 – 31/12/2023;
- Rilevata dunque la necessità, in relazione al servizio di assistenza medica domiciliare ai pazienti in cure palliative, di prorogare la deliberazione n. 951 del 20/09/2016 sino alla data del 31/03/2022, alle medesime condizioni di cui alla Delibera n. 951 del 20/09/2016;
- Rilevato che, come da documentazione trasmessa dalla S.C. Distretto di Ivrea agli atti della Struttura proponente, le spese relative al servizio fornito dal giorno 1/10/2021 al 31/03/2022 ammontano ad € 49.200,00;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, Dott. Ugo PELLEGRINETTI, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- Visti il D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto con l'Associazione Casainsieme ODV, fatto salvo l'esito positivo delle verifiche in corso sulla sussistenza dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016;
2. Di dare atto che la durata della presente convenzione è di anni tre, a decorrere dal giorno 1 aprile 2022 sino al 31 marzo 2025;

3. Di dare atto che gli oneri presunti relativi al presente provvedimento, per complessivi € 315.000,00, trovano copertura al conto 3100489, così frazionati per esercizi di competenza:
 - € 78.750,00 per l'anno 2022 (aprile-dicembre)
 - € 105.000,00 per l'anno 2023 (gennaio-dicembre)
 - € 105.000,00 per l'anno 2024 (gennaio-dicembre)
 - € 26.250,00 per l'anno 2025 (gennaio-marzo);
4. Di prorogare sino al 31/03/2022 la deliberazione n. 951 del 20/09/2016, in relazione al servizio di assistenza medica domiciliare ai pazienti in cure palliative, alle stesse condizioni ivi previste;
5. Di autorizzare la S.C. Distretto di Ivrea alla liquidazione delle fatture derivanti dal servizio di cui al punto che precede, per l'importo di € 49.200,00;
6. Di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente";
7. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'Associazione Casainsieme è tenuta ad assumere tutti gli obblighi contemplati nella normativa citata pena la nullità del contratto;
8. Di dare atto che per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ivrea;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.14 comma 3 lettera b) della L.R.n.10 del 24.1.1995;
10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R. 10/1995, stante l'urgenza di attivare la convenzione in oggetto.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 311 DEL 01/04/2022

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
PER UNA COLLABORAZIONE INTEGRATIVA AI SERVIZI AZIENDALI GARANTITI
DALLA S.S. CURE PALLIATIVE NEI CONFRONTI DI PERSONE AFFETTE DA
PATOLOGIE INGUARIBILI ED EVOLUTIVE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AS
L TO4 (DISTRETTI DI IVREA E CUORGNE') - APPROVAZIONE DELLA
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CASAINSIEME ODV.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 06/04/2022

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 06/04/2022

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 01/04/2022

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

SALERNO ROBERTA - Responsabile del procedimento ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

PELLEGRINETTI UGO - Direttore ASL TO4 - S.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE LOGISTICA BENI E SERVIZI

GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

LOSS ROBIN STEFANO - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

CHIOZZA GLORIA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI A SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE / CRONICHE
EVOLUTIVE IN FASE TERMINALE (Distretti di Ivrea e Cuorgnè)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 (di seguito anche ASL TO4 o Azienda) c.f. 09736160012, con sede legale in Chivasso (TO), via Po' n. 11, in persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Scarpetta, nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021,

E

L'Associazione Casainsieme ODV (di seguito per brevità anche l'Associazione) c.f. 93025140018, avente sede legale in Salerano C.se (TO), via S. Urbano n. 2 – Villa Sclopis, in persona del Presidente e legale rappresentante, Dott. Marco Fuligni, nato a Senigallia (AN) in data 21/08/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente a nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione rappresentata,

PREMESSO CHE:

- L'ASL TO4, nel rispetto della L. n. 38/2010 recante “*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*” che tutela il diritto del cittadino ad accedere alla cure palliative e alla terapia del dolore al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza, ha interesse all'attivazione di una collaborazione con enti del terzo settore (ODV o APS) per supportare e integrare l'attuale assetto organizzativo dei servizi aziendali garantiti dalla S.S. Cure Palliative nei confronti di persone affette da patologie inguaribili evolutive e ai loro familiari residenti nel territorio dell'ASL TO4;
- Il ruolo e l'importanza del volontariato nelle Reti di Cure Palliative è ampiamente riconosciuto in documenti nazionali ed internazionali, ed è considerato un elemento determinante per valutare la qualità dei servizi di cure palliative; il volontario è una persona che opera gratuitamente ponendo al centro del suo operato il malato inserito nel proprio contesto socio-familiare accompagnandolo nel percorso di malattia anche in fase terminale e sostenendolo con interventi coordinati e integrati con l'equipe curante, finalizzati ad alleviare la sofferenza esistenziale, psicologica e sociale;
- Con D.G.R. n. 15-7336 del 14/10/2002 sono state approvate le nuove linee guida regionali inerenti l'applicazione delle cure palliative in Piemonte, la formazione degli operatori e l'attuazione del Programma Regionale per le Cure Palliative;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 22/01/2020 l'ASL TO4 ha proceduto alla ridefinizione della rete delle cure palliative;
- Con deliberazione del Direttore Generale n. 1272 del 31/12/2021 l'ASL TO4 approvava gli avvisi di manifestazione di interesse finalizzati all'individuazione di soggetti del Terzo settore con cui sottoscrivere accordi convenzionali per una collaborazione integrativa ai servizi garantiti dalla S.S. Cure Palliative nel territorio dei Distretti di Ivrea e Cuorgnè e di Ciriè e i predetti avvisi venivano pubblicati sul sito aziendale in data 10/01/2022 con termine per la trasmissione delle manifestazioni entro il 26/01/2022;
- In esito alla procedura, la commissione giudicatrice nominata dall'azienda ha valutato positivamente e ritenuto adeguata la proposta progettuale presentata dall'Associazione Casainsieme ODV per i Distretti di Ivrea e Cuorgnè;
- Ad oggi, essendo ancora in corso le verifiche di cui all'art. 31 del D.M. n. 106/2020 da parte degli Uffici competenti, l'Associazione Casainsieme non risulta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) bensì unicamente nel Registro tenuto dalla Regione Piemonte e pertanto la S.C. Acquisizione e Gestione Logistica di beni e servizi provvederà al controllo della regolare iscrizione dell'Ente entro il termine di cui alla normativa vigente indicato nel 20/08/2022.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione

ART. 1 – Oggetto

1.1 L'Associazione Casainsieme si impegna a garantire la propria collaborazione con la S.S. Cure Palliative dell'ASL TO4, attraverso lo svolgimento di attività assistenziali con medici palliativisti e operatori volontari. Le predette attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e riguarderanno, in base ai fabbisogni della popolazione, 300 casi/anno e una media di 40 pazienti settimanali. L'Associazione si impegna a garantire l'assistenza di quattro medici palliativisti, per un totale di ore 4400, per visite e reperibilità, e di sei volontari per complessive 300 ore.

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale l'Associazione e il Responsabile UOCP (Unità Operativa Cure Palliative), per ogni paziente e nucleo familiare, indicheranno un medico palliativista che affiancherà gli operatori di riferimento durante tutto il percorso.

1.2 Le attività assistenziali oggetto di collaborazione consisteranno in particolare:

- Attività di Presa in Carico del paziente: il personale medico dell'Associazione dovrà presenziare alla visita di presa in Carico di nuovi pazienti secondo la programmazione e le indicazioni del Responsabile dell'UOCP o suo delegato, nel rispetto delle procedure aziendali. In tale contesto verrà concordato con il Responsabile UOCP o suo delegato, congiuntamente al MMG, il Piano Assistenziale Individuale (PAI) e verrà identificato il personale assistenziale dell'Associazione di riferimento per il paziente.

- Assistenza medica e reperibilità: l'assistenza verrà effettuata secondo il PAI concordato alla Presa in carico di ogni singolo paziente e sulla base delle ulteriori esigenze emerse in corso di assistenza. Le visite mediche verranno effettuate tutti i giorni della settimana, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi e prefestivi, a cui si aggiunge la reperibilità medica per 12 ore die per 7 giorni/settimana dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Qualora sia necessario l'intervento medico a domicilio, questo sarà assicurato nel più breve tempo possibile, tenuto conto della situazione geografica territoriale.

- Attività dei volontari: In collaborazione con il personale della SS UOCP, i volontari dell'Associazione saranno preposti al supporto integrativo all'attività prettamente sanitaria domiciliare per l'assistenza, la compagnia al paziente e il supporto alla famiglia.

- Riunioni e supervisione: per favorire la comunicazione e l'integrazione degli operatori, oltre alle predette attività, è richiesta la partecipazione da parte degli operatori dell'Associazione alle riunioni di equipe per la pianificazione delle attività e per la discussione di ogni caso sotto il punto di vista clinico-assistenziale e di supporto psicologico, al paziente stesso e al nucleo familiare, con l'obiettivo di condividere con gli altri operatori le situazioni di particolare criticità e le scelte terapeutiche assistenziali.

1.3 Qualora vi sia un intervento diretto dei volontari sui pazienti, il responsabile dei volontari potrà partecipare alle riunioni delle equipe dell'assistenza domiciliare.

Le riunioni di equipe avverranno secondo le modalità e i tempi identificati da parte del Responsabile della SS UOCP o suo delegato e potranno svolgersi sia in presenza sia in modalità video-conferenza.

ART. 2 – Obblighi del personale e dei volontari dell'Associazione

2.1 Nell'ambito della collaborazione con le attività della Rete Locale di Cure Palliative, l'Associazione dovrà mettere a disposizione personale sanitario qualificato in possesso dei seguenti titoli:

- a) L'operatore medico oltre al diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e iscrizione all'Albo dovrà essere dotato di specializzazione in cure palliative o formazione equipollente o certificazione dell'esperienza triennale di cure palliative di cui all'art. 1, co 425, L. 14772013 e/o ex D.G.R. n. 13-3853 del 1/10/2021;
- b) I volontari impiegati nel progetto dovranno essere dotati di documentata esperienza e formazione nelle cure palliative.

L'Associazione sarà tenuta a fornire un elenco dettagliato del personale medico e volontario impiegato nel progetto, comprensivo di *curriculum vitae*.

2.2 Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati ed il diritto di accesso alle cure palliative previsto dalla vigente normativa, l'Associazione assicurerà la regolare presenza di un numero di operatori in linea con gli standard assistenziali definiti dalla normativa ed adeguato rispetto alle esigenze assistenziali del bacino d'utenza ed al numero di pazienti in carico, anche sulla base delle esigenze di servizio e delle specifiche indicazioni e richieste del Responsabile UOCP o suo delegato. L'Associazione dovrà comunicare anticipatamente al responsabile della SS UOCP o suo delegato le assenze programmate nonché le eventuali sostituzioni degli operatori garantendo un adeguato *turn-over* degli stessi.

2.3 L'Associazione si impegnerà a sostituire il personale che, sulla base di valutazione motivata, abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute della presente convenzione e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità ad insindacabile giudizio del personale dell'Azienda addetto al monitoraggio e alla valutazione del servizio.

2.4 L'associazione dovrà inoltre assicurare la formazione professionale del proprio personale sanitario anche nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di Educazione Continua in Medicina e dovrà fornire periodicamente certificazione dell'avvenuto conseguimento dei relativi crediti formativi da parte dei propri operatori. L'Associazione garantirà un'adeguata selezione e formazione anche per i volontari che saranno chiamati a collaborare a supporto delle attività assistenziali della SS UOCP, nell'ambito delle cure palliative domiciliari. Il personale dell'Associazione sarà ammesso a partecipare senza oneri alle attività formative organizzate dalla SS UOCP per il proprio personale.

ART. 3 – Obblighi comportamentali, procedurali e informativi dell'Associazione Casainsieme ODV.

3.1 Nell'ambito del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, l'Associazione dovrà operare per conto e nel nome dell'ASL TO4 impegnandosi a tutelarne e promuoverne l'immagine. L'Associazione sarà tenuta a far osservare ai propri volontari e/o dipendenti impiegati nel progetto di cui alla presente convenzione il rispetto del predetto principio nonché il codice di comportamento aziendale.

3.2 Nell'ambito della collaborazione l'Associazione dovrà inoltre garantire il rispetto delle procedure e dei protocolli in essere all'interno dell'ASL TO4 e della SS UOCP, secondo il fabbisogno e gli indirizzi dettati dal Responsabile della SS UOCP o suo delegato. L'Associazione dovrà assolvere all'obbligo di fornire i dati di attività che siano richiesti dal Responsabile della SS UOCP e ogni informazione sia necessaria ad alimentare i flussi informativi nazionali e regionali relativi alle cure palliative domiciliari.

Gli operatori dell'Associazione saranno tenuti a compilare con cura e diligenza tutta la documentazione aziendale, sia cartacea sia informatizzata, relativa ai percorsi assistenziali nell'ambito delle Cure Palliative Domiciliari. In particolare al domicilio del paziente gli operatori dell'Associazione dovranno compilare, secondo le informazioni fornite dall'Azienda, l'apposita cartella clinica (anche di tipo informatizzato) del servizio ADI/UOCP nonché le scale di valutazione in essa previste, registrando tutte le prestazioni effettuate e consegnando presso la sede della SS UOCP la cartella stessa al termine dell'attività di assistenza. Qualora siano presenti in ambito aziendale gli operatori dell'Associazione saranno chiamati ad utilizzare gli strumenti di telemedicina messi a disposizione nell'ambito del servizio.

Nel corso della presa in carico gli operatori dell'Associazione dovranno provvedere alla raccolta dei consensi previsti dalla vigente normativa, informando al contempo il paziente e la famiglia che l'attività in oggetto è gratuita per il cittadino richiedente senza alcun onere a suo carico in quanto ricompresa fra i LEA garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Gli accessi al domicilio del personale sanitario dell'Associazione dovranno essere sempre registrati da parte degli stessi operatori e trasmessi al Responsabile dell'U.O.C.P. e delle S.S. Cure domiciliari che, avvalendosi del supporto del personale amministrativo, garantirà che vengano documentati sulla piattaforma di registrazione dei Flussi di attività.

3.3 L'Azienda, nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, sarà sollevata da ogni genere di responsabilità e dovere nei confronti del personale impegnato dall'Associazione e non sarà in alcun modo possibile ricondurre in capo all'Azienda alcun tipo di rapporto con tale personale, tanto volontario quanto medico specializzato. L'Associazione sarà tenuta a tenere indenne ed esente da ogni responsabilità l'Azienda, anche in relazione a pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ad eventuali danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. L'Associazione assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti dai dipendenti, pazienti e/o terzi nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni in oggetto della convenzione o ad essa riferibili.

L'Associazione assicurerà il rispetto degli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro, la fornitura e l'utilizzo da parte dei propri operatori di idonei dispositivi di protezione individuale e che tutti gli operatori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista dalla vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché coperti con idonea polizza assicurativa contro i rischi di malattia o infortunio e nessun onere possa in alcun modo essere addebitato all'ALS TO4 in conseguenza o in ragione di detti rischi.

3.4 In ragione dell'oggetto della presente procedura, l'Associazione sarà chiamata ad eseguire attività di trattamento dei dati personali per conto dell'Amministrazione contraente (ASL TO4) e, pertanto, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine l'Associazione, quale Responsabile, si impegnerà ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità istituzionali dell'ASL TO4 per cui i dati sono stati raccolti. L'Associazione avrà inoltre l'obbligo di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale in materia di protezione dei dati personali.

L'Associazione attesterà e garantirà all'ASL TO4 di aver provveduto ad una formazione generale del proprio personale in materia di protezione dei dati personali e riservatezza, nonché sugli obblighi derivanti dai segreti professionali.

3.5 L'Associazione si impegnerà inoltre a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione dando atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e garantendo di dare evidenza dell'eventuale sussistere od insorgere di tali fattispecie.

ART. 4 – Obblighi dell'ASL TO4

4.1 Nell'ambito della collaborazione, il Responsabile della SS UOCP dell'Azienda sarà tenuto a dettare gli indirizzi relativi alla rete delle cure palliative domiciliari dell'ASL TO4 e dovrà valutare periodicamente i livelli e la qualità dell'assistenza nei vari *setting* nonché la performance assistenziale degli operatori impiegati dall'Associazione nel progetto, anche sulla base dei report e degli standard assistenziali e del gradimento degli utenti interni ed esterni.

I report saranno condivisi con tutta l'equipe, composta da operatori dell'Asl e dell'Associazione, ed oggetto di audit periodico congiunto da concordare con il Responsabile UOCP o suo delegato ai fini della verifica della qualità dell'assistenza prestata.

4.2 L'ASL TO4 potrà procedere con il proprio personale dipendente, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche in merito alla piena e corretta esecuzione ed attuazione di quanto previsto dalle attività oggetto della presente convenzione.

4.3 Nell'ambito dell'assistenza domiciliare, la fornitura dei farmaci, dei materiali sanitari e dei presidi/ausili sarà a carico dell'ASL TO4, sulla base di quanto previsto dalle procedure e prontuari aziendali nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva stabiliti dalla SS UOCP. Sarà inoltre a carico dell'Azienda l'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio per i pazienti in carico alla SS UOCP nell'ambito delle cure domiciliari, preventivamente autorizzati dal Responsabile UOCP o suo delegato.

Saranno a carico dell'Azienda altresì le procedure di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito di tutte le suddette attività.

ART. 5 – Requisiti dell'Associazione Casainsieme ODV

L'Associazione, per tutta la durata della Convenzione in oggetto, dovrà garantire la sussistenza dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 4 dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato con l'avvio della procedura amministrativa che ha portato all'individuazione dell'Associazione Casainsieme ODV quale ente contraente.

ART. 6 – Rimborso spese

6.1 Nel rispetto di quanto disciplinato dagli artt. 17, comma 3, e 56, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, non potendo l'attività di volontariato essere in alcun modo oggetto di retribuzione neppure dal soggetto beneficiario, l'ASL TO4 può garantire all'Associazione Casainsieme il solo rimborso delle spese che siano state effettivamente sostenute e documentate.

I rimborsi, come previsto dagli artt. 17, 56 e 58 Codice del Terzo Settore, avranno luogo secondo il principio dell'effettività delle spese e, pertanto, dietro presentazione di rendicontazione trimestrale delle attività progettuali realizzate e dei costi diretti e indiretti sostenuti, documentati e sottoscritti dal Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione.

6.2 Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- Copertura assicurativa per gli operatori impiegati dall'Associazione nel progetto di cui alla presente Convenzione; come previsto dalla normativa vigente sul volontariato, sarà oggetto di rimborso tanto la copertura per i rischi di responsabilità civile, per danni a persone e cose nell'espletamento delle funzioni connesse con l'attività oggetto della presente convenzione, quanto la copertura assicurativa per rischi da infortunio o morte a causa e in occasione delle predette funzioni;

- I costi sostenuti per spese telefoniche, rimborsi chilometrici, fornitura di carburante, bollo, assicurazione e manutenzione delle autovetture messe a disposizione dall'Associazione per l'attività in oggetto;

- Spese per prestazioni di soggetti esterni per lo svolgimento di attività di natura specialistica previste dal progetto, che il proponente non è in grado di svolgere con la propria struttura per mancanza di professionalità interne, nel limite massimo del 50% del personale coinvolto nel progetto; l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui alla Convenzione; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati;

- Quota parte dei costi indiretti che sia imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, sino ad un massimo del 10% del budget messo a disposizione;

- Costi sostenuti per i dispositivi di prevenzione e protezione utilizzati nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

6.3 L'ASL TO4 provvederà a rimborsare le spese sostenute e documentate entro i termini previsti dalle norme di legge. La documentazione relativa alle spese dovrà rimanere depositata presso l'Associazione e messa a disposizione dell'Azienda per ogni eventuale controllo e/o verifica che si ritenga opportuno o necessario. Per la rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti si rinvia alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 7 – Tetto massimo di rimborso spese

Per le attività oggetto della presente convenzione l'ASL TO4 si impegna a garantire una copertura finanziaria, al fine di effettuare i rimborsi di cui all'art. 6, pari ad € 105.000 annui, per un totale di € 315.000 per l'intera durata della presente convenzione fissata in anni tre.

L'importo, che deve intendersi comprensivo di tutte le voci rimborsabili ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione, può essere oggetto di revisione in aumento o diminuzione da parte dell'ASL TO4, in relazione all'attività che l'Azienda intenderà realizzare, in funzione della necessaria copertura finanziaria e di eventuali variazioni normative regionali.

Art. 8 – Durata

La presente Convenzione avrà durata pari ad anni tre, a decorrere dal giorno 1 aprile 2022 sino al giorno 30 marzo 2025.

In caso di necessità, al mero fine di garantire il servizio oggetto della stessa senza soluzione di continuità, la durata potrà essere eventualmente prorogata per periodo pari ad anni uno e solo nel caso in cui permangano in capo all'Associazione i requisiti richiesti dall'avviso di manifestazione di interesse.

Art. 9 – Risoluzione della Convenzione

L'ASL TO4 si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell'attività, l'andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio tra le parti.

L'ASL TO4 si riserva inoltre la facoltà di verificare, nel corso dell'attività, la permanenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e di capacità tecnico professionale nonché di regolare iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La presente Convenzione, composta da n. 6 pagine e n. 11 righe nell'ultima pagina, escluse le sottoscrizioni, è redatta in due esemplari originali di cui uno per l'ASL TO4 e l'altro per l'Associazione Casainsieme ODV. Chivasso (TO), _____

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale TO4
Direttore Generale
dott. Stefano SCARPETTA

Associazione Casainsieme ODV
Presidente e legale rappresentante
dott. Marco FULIGNI

L'Associazione Casainsieme ODV, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell'esenzione dell'imposta di registro e dal bollo, che la presente Convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

Associazione Casainsieme ODV – Presidente e L.R. dott. Marco FULIGNI
